



Al Dirigente del Settore Ambiente-Energia  
della Provincia di Massa-Carrara  
provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

**ISTANZA RINNOVAZIONE PROVVEDIMENTO ANNULLATO**

**(impianto idroelettrico “Tavernelle” sul torrente Taverone)**

Il sottoscritto geom. **Luigi Lorenzani** (c.f. LRN LGU 35T17 D629Q), assistito dagli avv.ti prof. Giuseppe Stancanelli, Ugo Malatesta e Antonio Stancanelli che con lui sottoscrivono il presente atto,

premessò che

- con sentenza n. 14/17 del 31.1.2017 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha annullato la determinazione di codesto Ufficio n. 3097 del 9.9.2014, costituente “*provvedimento conclusivo di Valutazione Impatto Ambientale*” relativa all’impianto idroelettrico “Tavernelle” sul torrente Taverone;

considerato che

- nella sentenza del T.S.A.P. sono state enunciate precise indicazioni sui vizi del provvedimento e cioè:

-- non è stata esattamente considerata la natura della Conferenza dei Servizi, tenendo conto che “*le posizioni prevalenti in base alle quali viene espressa la valutazione finale della Conferenza di Servizi sono definite in ragione delle manifestazioni di volontà espresse validamente nella Conferenza e nel rispetto del peso ponderale attribuito a ciascuna di esse, ivi comprese le manifestazioni di dissenso*”;

-- la c.d. “opzione zero” propugnata dal Comune di Licciana Nardi e posta a base del provvedimento negativo, è “*non convincente*”, sia per

l'utilizzazione di "valutazioni che appaiono, se non aprioristiche, quanto meno genericamente enunciate";

-- è stata omessa effettiva considerazione dei pareri espressi da tutti gli organi statali e regionali intervenuti nelle tre fasi dello svolgimento della Conferenza di Servizi, pareri **favorevoli** provenienti da organi competenti in materia di tutela ambientale, territoriale e idrologica, considerati nel rapporto istruttorio "ignorandone tuttavia sostanzialmente il contenuto nelle conclusioni impugnate";

-- il mancato rispetto, nella proposta del Comune di Licciana Nardi di de-localizzazione dell'impianto, della logica del procedimento di VIA per la mancata proposizione di variazioni alle caratteristiche tecniche del progetto;

#### INVITA

codesto Ufficio a procedere, **entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente atto**, alla reiterazione del provvedimento annullato con un **atto che non può non tener conto delle indicazioni contenute nella citata sentenza del T.S.A.P.**, sopra riportate.

Con osservanza.

3 aprile 2017

  
(geom. Luigi Lorenzani)

(prof. avv. Giuseppe Stancanelli)

(avv. Ugo Malatesta)

avv. Antonio Stancanelli

